



ANAS S.p.A  
SEGAC CSRC



020508820700  
Prot. CDG-0517352-P del 13/10/2017

Ordinanza n. 192/2017

Il sottoscritto Responsabile Area Compartimentale Autostrada del Mediterraneo

VISTI

- il Codice della Strada emanato con D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i., ed in particolare l'art. 5, comma 3 e l'art. 6, comma 4, che conferisce all'Ente proprietario della strada facoltà di stabilire con Ordinanza, obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente su ciascuna strada o tratti di essa e per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione ed alle caratteristiche delle varie strade;
- il Regolamento di Esecuzione del suddetto D.Lgs. approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e s.m.i.;
- l'art. 6, comma 4, lett. e) (ovvero art. 7, comma 1, lett. A)), del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i., Nuovo Codice della Strada, come modificato dall'art. 1, comma 1, della Legge 29/07/2010, n. 120;
- la Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. RU\1580 del 16/01/2013.

PREMESSO

- che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico;

CONSIDERATO

- che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli;
- che in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento del servizio di sgombrò neve;

ORDINA

a tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote ed i motocicli, circolanti sull'Autostrada A2 del Mediterraneo di munirsi ovvero di avere a bordo mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio, dal giorno 15 Novembre 2017 al giorno 31 Marzo 2018, nei tratti compresi tra :

- o lo svincolo di Padula/Buonabitacolo (km 103+800\*) e lo svincolo di Frascineto (km 194+000\*) in entrambe le carreggiate dell'Autostrada, e tra:
- o lo svincolo di Cosenza Sud (km 259+000\*) e lo svincolo di Altilia (km 285+800\*) in entrambe le carreggiate dell'Autostrada.

*\*progressive chilometriche ancora riferite ai vecchi caposaldi attualmente in fase di aggiornamento in relazione alla nuova classificazione dell'Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria in Autostrada A2 del Mediterraneo, di cui al D.M. n. 283 del 13/06/2017.*

I Comuni interessati sono: PADULA, MONTESANO SULLA MARCELLANA, CASALBUONO, LAGONEGRO, RIVELLO, NEMOLI, LAURIA, LAINO BORGIO, LAINO CASTELLO, MORMANNO, MORANO CALABRO, CASTROVILLARI,



ANAS S.p.A  
SEGAC CSRC



320508820700  
Prot. CDG-0517352-P del 13/10/2017

FRASCINETO, COSENZA, MENDICINO, DIPIGNANO, PATERNO CALABRO, MANGONE, SANTO STEFANO DI ROGLIANO, MARZI, BELSITO, MALITO, ALTILIA.

Nel periodo di vigenza dell'obbligo, i ciclomotori a due ruote e i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.

I mezzi antidrucciolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 Maggio 2011 - Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 13 Marzo 2002 - Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1.

I dispositivi antidrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.

I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.

Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo con la Circolare n. 58/71 del 22/10/1971 del Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile.

Il presente provvedimento è reso noto con la specifica segnaletica stradale di cui all'allegato B della Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. RU1580 del 16/01/2013.

Il personale addetto ai servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i., Nuovo Codice della strada, è incaricato di far rispettare la presente ordinanza.

La sua inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo Decreto Legislativo.

Il Responsabile Area Compartimentale  
Dott. Ing. Luigi MUPO